

degli Ordinandi finchè pervenissero al Sacerdozio; e potessero avere qualche Mansionaria. Ma le nuove Costituzioni dei Pontefici, e principalmente quella di Papa Sisto V, obbligarono all'anzidetta dimanda.

669) Si chiese dunque e si ottenne dal Principe a istanza del Clero la Sistina *Romanum Pontificem*, pubblicata nel 1590, in cui ci è permessa l'ordinazione a titolo di servitù, e vi si dice: *Dummodo alicui ecclesie dictae civitatis de consensu ejusdem ecclesiae Rectoris*, (in altro esemplare io leggo *Pastoris*) *fuerint adscripti pro celebratione Missarum & divinatorum Officiorum; ex quorum servitio, & eleemosynis a piis X. fidelibus elargiendis aliquid ad sustentationem victus capere possint*. Da quel tempo in poi si fanno tra noi le ordinazioni a titolo di servitù senza scrupolo alcuno, quando pure certuni nulla mai partecipino dalla sua Chiesa, o in così meschina quantità, che può computarsi per nulla, e sebbene eziandio le Chiese alle quali sono ascritti non possano provvederli dell'ordinaria limosina della Messa.

670) Nella sopraccitata controversia del Piovano di S. Maurizio, egli per difender la sua sentenza così ragiona: *Mi sia permesso il fare colla mia umiltà un breve riflesso, assoggettandolo riverentemente alla somma sapienza dell'EE. VV.* Essendo li 30 Dicembre, 1590, ad istanza di questa Ser.^{ma} Rep.^a stato concesso dal Sommo Pontefice Sisto V lo specioso Indulto, che li Chierici Veneti potessero ordinarsi senza benefizio nè patrimonio; fu in vece di detti due titoli prescritto, che dovessero li Chierici stessi essere ascritti ad una qualche Chiesa